

Sono stati posti alcuni quesiti ai quali, con interpretazione autentica senza modificare gli atti di gara, e al fine di favorire la massima partecipazione degli Operatori Economici, si risponde come di seguito:

DOMANDA :

Art.4.1 cpv3 – Art. 4.2 cpv3 – Art.6.1 cpv2 CAPITOLATO – ART.6 cpv14 – cpv15 SCHEMA CONTRATTO

Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all'utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l'addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l'apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell'utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell'ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l'addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l'informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all'aggiudicatario;

RISPOSTA:

Rif. sub-paragrafo 4.1, capoverso 3 del Capitolato

Rif. sub-paragrafo 4.2, capoverso 3 del Capitolato

Rif. sub-paragrafo 6.1, capoverso 2 del Capitolato

Rif. Art. 6, commi 14 e 15 dello schema di Contratto

Con riferimento ai sub-paragrafi e all'articolo di cui sopra, si precisa:

- a) per personale istruito a cura dell'aggiudicatario, non si intende formazione del personale, ma semplicemente una indicazione precisa (informazioni e istruzioni generali) sul tipo di lavoro da prestare a favore dell'utilizzatore; la formazione e l'addestramento specifico restano a carico dell'utilizzatore come chiarito nel sub-paragrafo 6.2 capoverso 1, secondo trattino, del Capitolato;
- b) solo l'informazione e la formazione in materia generale di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” saranno poste in capo all'aggiudicatario;

DOMANDA:

Art.4.1 cpv8 CAPITOLATO

Si segnala che la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all'Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007);

RISPOSTA

Rif. sub-paragrafo 4.1, capoverso 8 del Capitolato

Con riferimento al sub-paragrafo di cui sopra, si precisa:

Nel capoverso in esame, la copertura dei danni e degli infortuni al lavoratore è quella riferita all'INAIL che trova capienza negli oneri riflessi datoriali. Per i danni a terzi, invece, si applica la normativa richiamata attribuendo all'utilizzatore (S.A.) la responsabilità. In caso di dolo o colpa grave per danni cagionati dal lavoratore viene coinvolto il somministratore.

DOMANDA:

Art.4.1 cpv10 – Art.6.1 cpv 10 CAPITOLATO

L'Agenzia potrà fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell'avvenuto pagamento del dovuto mediante autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;

RISPOSTA

Rif. sub-paragrafo 4.1, capoverso 10 del Capitolato

Rif. sub-paragrafo 6.1, capoverso 10 del Capitolato

Con riferimento ai sub-paragrafi di cui sopra, si precisa:

La documentazione concernente il rispetto degli obblighi finalizzati al pagamento della retribuzione e dei contributi deve essere fornita, in caso di richiesta, nel rispetto della privacy ma con la certezza di quanto effettuato per il singolo dipendente.

DOMANDA

Art.4.2 cpv3 CAPITOLATO

La verifica dell'idoneità è un onere in capo all'utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale "sorveglianza sanitaria" di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull'utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.Lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende:

"a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria.

RISPOSTA

Rif. sub-paragrafo 4.2, capoverso 3 del Capitolato

Con riferimento al sub-paragrafo di cui sopra, si precisa:

Gli accertamenti medici saranno disposti da questa stazione appaltante ivi compresi gli elettrocardiogrammi; tali accertamenti potranno essere effettuati anche nei primi giorni di somministrazione dei lavoratori; in caso di

sospensione del lavoratore non idoneo, ma già avviato al lavoro, verranno corrisposte a quest'ultimo le giornate lavorate ponendole a carico di questa S.A.

Dalla Sede, 4/6/2026

F.to IL RUP

(Dr. Aldo Carrozza)